

## Verbale di Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE

### NR. 12 del 14-09-2020

Adunanza di Prima convocazione

Seduta

OGGETTO: AGEVOLAZIONI PREZZO GASOLIO E GPL IMPIEGATI COME COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO - INDIVIDUAZIONE ZONE NON METANIZZATE.		
<b>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</b>  N. 409 Reg. Pubbl. Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata oggi 25-09-2020 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, fino al 10-10-2020  IL MESSO	L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di settembre alle ore 20:00 nella Sala delle Adunanze presso la sede municipale di via Municipio, 2 per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di Prima convocazione. All'appello nominale risultano:  Cognome e Nome <span style="float: right;">Presente/Assente</span>	
	VEZZARO GIANFRANCO	Presente
	GRANDIS ELENA	Presente
	MEZZARO LUCA	Presente
	PICCOLO GIAN PAOLO	Presente
	CARMIGNOTTO DENIS	Presente
	RIZZO DENIS	Presente
	BARBIERI DENIS	Presente
	GUERRA MARIALUISA	Presente
	GOTTARDO VINCENZO	Assente
	RAMPAZZO ANDREA	Presente
	RAMINA MASSIMO	Presente
	Totale:	Presenti: 10                      Assenti: 1
<b>CERTIFICATI DI ESECUTIVITA'</b>  Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta <b>ESECUTIVA</b> ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, il giorno	Assiste alla seduta Scarangella Luca Segretario Comunale. Il Sig. PICCOLO GIAN PAOLO nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri: MEZZARO LUCA RIZZO DENIS RAMINA MASSIMO Invita il Consiglio a discutere e deliberare sugli oggetti compresi nell'ordine del giorno della odierna seduta.	
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Scarangella Luca	Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:  PRESIDENTE <span style="float: right;">Il Segretario Comunale</span> F.to PICCOLO GIAN PAOLO <span style="float: right;">F.to Dott. Scarangella Luca</span>	

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che:

- l'art. 8 della Legge 448/98, modificato con l'art. 39 della Legge 144/99, ha istituito la c.d. "carbon tax";

- al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas petrolio liquefatto (GPL), la medesima Legge ha previsto una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale, in particolare nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 412/93;

- la legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha modificato il contenuto dell'art. 8 nella attuale formulazione ed in particolare ha stabilito che suddetto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne è riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati;

- ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 30 settembre 2000 n. 268 ha inteso che ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla lettera c) indicata nel comma 1, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per "frazioni di comuni" si intende limitato alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E;

- l'art. 4, comma 2, della legge 23 novembre 2000 n. 354, che ha convertito in legge il d.lgs. 30 settembre 2000 n. 268, chiarisce che per "frazioni di Comune" si intendono le porzioni edificate di cui all'art.2, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;

- l'art. 27, commi 2 e 3 della legge 23.12.2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), ha precisato che le frazioni di Comuni e le case sparse possono essere ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;

- la legge 448/2001 – art. 13 – comma 2 - ha esteso il suddetto i benefici anche *“alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché' nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale.”*;

- l'ambito applicativo del beneficio in oggetto è individuato sulla base dell'art. 8, comma 10, lett. c) punto 4) della legge 448/1998, per cui riguarda i Comuni non metanizzati e le sole frazioni non metanizzate della zona climatica E appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo il citato art. 4 del D.L. 268/2000 come *“[...] porzioni edificate [...] ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse”*;

- l'art. 2 comma 12 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009) prevedeva che, a decorrere dal 1 gennaio 2009, si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge. Il successivo comma 13 prevedeva inoltre che a decorrere dal 1 gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

- successivamente, la legge 23 dicembre 2009, n. 191, così come le seguenti leggi finanziarie, non hanno previsto nulla in riferimento alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibile. Tale omissione è stata interpretata dall'Agenzia delle Dogane con nota del 31 dicembre 2009 prot. n.178604, nella quale si precisa che "a partire dalla medesima data del 1 gennaio 2010 verrà meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile da riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448". Tale articolo, con riguardo ai comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 26.08.1993, n. 412, estendeva la riduzione di prezzo predetta alle frazioni, ricadenti anch'esse nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate – limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera di consiglio comunale – ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale.

- la previsione di cui all'art. 2, comma 13, della legge 22.12.2008, n. 203 che ha prorogato tale ampliamento anche per l'anno 2009, non è stata poi reiterata nella legge finanziaria per l'anno 2010.....(omissis)..... In buona sostanza, **il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lett. c) della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come "....porzioni edificate... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse".**

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22/2/2011 ad oggetto: *"Individuazione zone comunali non servite dalla rete del metano per le quali si applica il beneficio fiscale per i consumi di gasolio o di gpl utilizzati come combustibile per riscaldamento anno 2011"*;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/07/2016 ad oggetto *"Determinazioni in ordine alle agevolazioni in materia di zone non metanizzate"*;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 2009 n. 191;

**VISTE** le comunicazioni dell'Agenzia delle Dogane n. 178604 del 31/12/2009 e n. 5961 del 15/01/2010;

**CONSIDERATO** che risulta necessario aggiornare in maniera più funzionale la cartografia al fine di individuare puntualmente le aree interessate dalla rete metanodotta creando così dei perimetri delle aree metanizzate;

**VISTO** lo schema funzionale delle reti gas metano che descrivono la presenza delle condotte sul territorio comunale aggiornato all'anno 2019 trasmesso dall'ASCOPIAVE Spa con nota pervenuta in data 17/03/2010, prot. 6987;

**VISTI** gli elaborati agli atti (Tav. 1 e Tav. 2) trasmessi dall'Ascopiave Spa relativi allo schema funzionale delle reti gas metano presenti sul territorio comunale di Campodoro;

**VISTA** la planimetria (all. sub A) che individua sia l'ambito del centro abitato ove ha sede la casa comunale, escluso dalle agevolazioni di cui all'art. 8 della L. 448/98, predisposta dal Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio, sia lo schema funzionale delle reti gas metano presenti sul territorio comunale di Campodoro e relativi terreni prospicienti, entrambe con apposita colorazione;

**RITENUTO** quindi di prevedere l'applicazione dell'agevolazione in oggetto alle restanti porzioni del territorio, esterne agli ambiti evidenziati nell'allegato A) con apposita colorazione, per gli edifici e le aree catastali posti ad una distanza, misurata lungo il tragitto tecnicamente più breve, non inferiore a ml. 20 dalla rete di distribuzione del gas metano, intendendo con ciò il punto di possibile allacciamento quale la recinzione, il confine di proprietà, ecc.;

**ACQUISITO** il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;

Consiglieri presenti al momento del voto n. 10,

Con voti espressi in forma palese:

Favorevoli: n. 10

Contrari: 0

Astenuti: 0

#### DELIBERA

1) di confermare i contenuti della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 24/04/2018, a valere anche per l'annualità 2020;

2) di individuare, per le ragioni espresse in narrativa, le zone non metanizzate, intese secondo la lettera dell'art. 4 del D.L. n. 268/2000, come "... porzioni edificate ... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse", come risultano dall'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;

3) di dare atto che l'applicazione dei benefici di cui alla L. 448/98 è riferita alle porzioni del territorio esterne all'ambito rappresentato nell'allegato A), ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse, per gli edifici posti ad una distanza, misurata lungo il tragitto tecnicamente più breve, non inferiore a ml. 20 dalla rete di distribuzione del gas metano, intendendo con ciò il punto di possibile allacciamento quale la recinzione, il confine di proprietà, ecc.;

4) di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato;

5) di dichiarare, con successiva separata votazione che dà il seguente esito, la suesposta deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 124, c. 4, del D.Lgs. 267/2000:

Consiglieri presenti al momento del voto n. 10,

Con voti espressi in forma palese:

favorevoli: n. 10

contrari: 0

astenuti: 0

\*\*\*\*\*

I contenuti degli interventi sono disponibili in un file audio presente sul portale web comunale all'indirizzo:

[http://www.digital4democracy.com/seduteonline/campodoro/play.php?flv=COMPDR\\_59648\\_78009\\_001\\_20200914&time=433&time=433](http://www.digital4democracy.com/seduteonline/campodoro/play.php?flv=COMPDR_59648_78009_001_20200914&time=433&time=433)

---

## PARERI

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000:

Il Responsabile del Servizio  
F.to MESSINA Massimo

---